

Comune di Piossasco (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 01.12.2018 esecutiva dal 24.12.2018 recante per oggetto “Variante parziale n. 7 del vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. - Approvazione del Progetto Definitivo ”.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all'Assessore allo Sviluppo Socio Economico e Promozione del Territorio il quale relaziona quanto segue.

(omissis)

Che il progetto preliminare della suddetta Variante Parziale n. 7 è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12/03/2018;

Che la suddetta deliberazione consiliare ed i relativi allegati, in conformità a quanto disposto dalla L.R. n° 56/77, art. 17, 7° comma, sono stati pubblicati sul sito informatico del Comune www.comune.piossasco.it per almeno trenta giorni, e precisamente dal 05/06/2018 al 04/07/2018, al fine di consentire ai cittadini interessati di esprimere osservazioni e proposte nel pubblico interesse;

Che la variante parziale del P.R.G.C. in argomento è stata trasmessa in data 08/06/2018 alla Città Metropolitana di Torino – Settore Pianificazione territoriale generale e co-pianificazione urbanistica, per gli adempimenti di cui all'art. 17, 7° comma della L.R. 56/77;

Che su detta variante non è pervenuta, entro i termini prescritti, alcuna osservazione;

Che la presente variante è stata sottoposta alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 in conformità ai disposti della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2017;

Che a seguito dell'attivazione della procedura di cui sopra, l'Organo tecnico Comunale in data 13/07/2018 (Approvato con Det. n. 344 del 24.07.2018) ha disposto l'esclusione della Variante Parziale n. 7 del P.R.G.C. dal procedimento di V.A.S.;

Che in data 03/07/2018 prot. 15204/2018 è pervenuta da parte della Città Metropolitana di Torino – Settore Pianificazione territoriale generale e co-pianificazione urbanistica il Decreto del Vicesindaco n. 304-15144/2018 del 29/06/2018, con la quale viene dichiarata la compatibilità della variante in argomento con il Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2”;

Propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1) Di approvare il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 7 al PRGC che consiste nell'abrogazione dei commi 8) art. 20/7 e 11) art. 20/8 delle vigenti NTA, per omogeneità di trattamento e uniformità con le motivazioni che hanno portato all'accoglimento del ricorso di cui alla sentenza n. 01415/2016 (n. 01617/2008 REG. RIC.) del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Sezione Prima), pubblicata il 17.11.2016 e costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione

2. Norme di attuazione

2) Di dare atto che i restanti elaborati tecnici che costituiscono il P.R.G.C. non subiscono variazioni;

3) Di dare atto che detta modifica rientra nella fattispecie prevista dall'art. 17, comma 5 della Legge regionale n. 56/77 e s.m.i. in quanto:

a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione dell'Assessore allo Sviluppo Socio Economico e Promozione del Territorio;

Vista la proposta di presa d'atto in argomento;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, inserito nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 in quanto l'atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata;

Presenti n.9, Votanti n. 9, Contrari n. 0, Astenuti n.0, come successivamente verbalizzati da relativa trascrizione da file video;

D E L I B E R A

Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell'Assessore allo Sviluppo e Promozione del Territorio in ogni sua parte ritenendo la stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo.